



Servizio Affari Generali

CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE UFFICIALE DELL'ENTE DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANDURIA RICADENTI NELL'ARCO ANNUALE. CIG ZBF32747B3

Art.1 Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del presente appalto è il servizio di trasmissione via internet in diretta streaming sul canale ufficiale dell'Ente di tutte le sedute del Consiglio comunale di Manduria.

Art.2 Contesto di riferimento

1. Le sedute consiliari si svolgono, di norma, presso la "Sala Consiliare" di Palazzo di Città in via Fra Beato Margarito n. 1 a Manduria, indicativamente ogni mese che, stante la peculiarità di dette sedute, potranno svolgersi in qualsiasi orario del giorno.
2. Saranno possibili dei Consigli straordinari, da tenersi in date e orari di volta in volta concordati.

Art.3 Descrizione delle prestazioni

1. Il servizio deve assicurare la registrazione e trasmissione in diretta sul canale ufficiale del Comune di Manduria delle sedute del Consiglio Comunale, mediante la gestione diretta delle apparecchiature tecnico- informatiche di proprietà dell'appaltatore. All'uopo dovrà essere garantita da parte dell'appaltatore, l'assistenza tecnico-professionale mediante la presenza di almeno un operatore specializzato.

Per la registrazione audio delle sedute del Consiglio Comunale l'appaltatore dovrà strumenti di sua proprietà che potranno essere supportati da quelli presenti nella Sala consiliare, sede del Consiglio Comunale.

E' in ogni caso richiesto che prima di ogni seduta del Consiglio sia effettuato un test delle apparecchiature che dovrà essere effettuato almeno un'ora prima della seduta.

La ditta, in caso di incidentale malfunzionamento nel corso dello svolgimento della seduta, dovrà garantire il tempestivo ripristino del sistema al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della seduta stessa.

2. Il Servizio di registrazione video e trasmissione in diretta streaming consiste:

- nella registrazione audio e video, effettuata con strumentazione e operatore tecnico messo a disposizione dall'appaltatore;
- nella trasmissione in diretta video attraverso internet sul portale del Comune di Manduria;
- nella pubblicazione accessibile via web, di tutte le sedute del Consiglio Comunale di Manduria, **stimate in 22 giornate annue**;

La ripresa video, oltre che trasmessa in diretta streaming, deve essere messa a disposizione del pubblico, entro un massimo di 48 ore dalla seduta del Consiglio comunale ripresa, attraverso il canale video del Consiglio Comunale di Manduria.

La piattaforma di condivisione video prescelta deve, inoltre, permettere di incorporare i video sul sito web comunale, senza che ciò comporti utilizzo di spazio o ulteriori costi aggiuntivi per il Comune di Manduria.

I video dovranno essere accessibili e riproducibili (sia diretta streaming che in differita) via browser web senza la necessità di installare plug-in particolari o proprietari sui dispositivi degli utenti. Dovrà essere garantita la visualizzazione sui principali browser e su dispositivi tipo PC (internet explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) smartphone e tablet (in ambiente iOS, Android, Windows Phone 7.8,8 e 8.1).

Gli accessi e le utenze dovranno essere monitorati con autonomo sistema proposto dall'appaltatore. I dati dovranno essere forniti al Comune entro le 24 ore successive alle attività.

Il Comune di Manduria metterà a disposizione della ditta aggiudicatrice la connessione di rete internet necessaria per la realizzazione delle dirette, nonché le credenziali per l'accesso al canale ufficiale dell'Ente. Le specifiche della connessione, parametri e credenziali di accesso dovranno essere concordate dall'appaltatore con la UOA CED e ICT comunale.

Nel caso di mancanza di connessione internet la ditta appaltatrice provvederà a registrare la seduta e a renderla disponibile entro 48 ore sulla piattaforma di streaming.

La connessione di rete non sarà presidiata da personale comunale: sarà onere e cura dell'appaltatore accertarsi del funzionamento della connessione prima di ogni seduta del Consiglio Comunale e comunicare tempestivamente agli uffici competenti ogni malfunzionamento rilevato (rispettando gli orari servizio).

Gli utenti (cittadini, dipendenti Comunali, amministratori) del servizio oggetto del presente capitolato dovranno poter accedere a detto servizio senza oneri economici (es. pagamento di tariffe) o di altra natura (es. pubblicità, richiesta di dati personali, installazione ingiustificata di plugin o altro software strettamente necessario).

Il Comune, con preavviso di almeno 24 ore comunicherà giorno e ora della seduta;

Il personale tecnico dell'appaltatore avrà accesso ai locali almeno 60 minuti prima dell'inizio della seduta. Per tutta la durata della seduta il personale tecnico dell'appaltatore vigilerà sul corretto funzionamento delle apparecchiature di registrazione e trasmissione audio video.

Al termine della seduta, entro 30 minuti, il personale dovrà spegnere tutte le apparecchiature e lasciare i locali.

Art. 4 Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è pari a n. 1 anni decorrenti dalla data di inizio attività del servizio indicata in un apposito verbale firmato dalle parti.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 1 anni; la stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
3. Si dà atto che verranno liquidate solo le sedute consiliari effettivamente svolte. Il numero di sedute annue stimato ha per la stazione appaltante valore indicativo. Tale importo quindi è solo presunto e quindi non vincolante per l'amministrazione. Ne consegue che l'impresa affidataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo massimo previsto negli atti di gara. ***La liquidazione avverrà in maniera proporzionale alle sedute effettivamente svoltesi allorché le stesse nell'arco temporale annuo siano inferiori a 22.***
4. Ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice la stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Oneri a carico dell'appaltatore – Responsabilità

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e solo a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito:
 - a) tutti i costi per la messa a disposizione e l'impiego delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento del servizio di registrazione video e trasmissione in diretta streaming delle sedute del consiglio comunale;
 - b) tutti i costi per la manutenzione compresi il ricambio di qualunque tipologia e costo;
 - c) la formazione del personale;
 - d) eventuali interventi per collegare le apparecchiature ;
 - e) i costi dei collegamenti telematici, qualora non venga fatto uso della connessione del Comune di Manduria;
 - f) i costi per supporti ottici;
 - g) disinstallazione delle apparecchiature installate e che non si intende utilizzare;
 - h) i costi relativi al servizio di consegna delle registrazioni delle sedute agli uffici comunali;

i) i costi necessari all'interfacciamento al servizio audio installato in aula onde consentire l'attività di indicizzazione ed inquadratura dell'oratore.

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 6 Norme di relazione - Referente

1. L'appaltatore dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto, il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri telefonici (Fisso/Cellulari) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte del Comune almeno dalle ore 08:30 alle ore 17.00 tutti i giorni per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
3. Il referente dovrà programmare, coordinare, controllare, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al regolare svolgimento del servizio.

Art. 7 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente:
 - a) ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
 - b) ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi dei regolamenti e della norma in vigore;
3. L'appaltatore, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

Art. 8 Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune:
 - a) la messa a disposizione dei locali;
 - b) l'energia elettrica;
 - c) la messa a disposizione delle apparecchiature esistenti nella Sala Consiliare e di proprietà del Comune di Manduria;

d) il collegamento a "Internet" necessario per la realizzazione delle dirette, secondo quanto riportato nell'art. 3 "descrizione", qualora l'offerente opti per la connessione comunale. Il Comune resta comunque sollevato da ogni responsabilità dovuta a mancanza di collegamento a causa di guasto delle apparecchiature informatiche di proprietà dell'Ente o a mancanza di connessione imputabile al proprio ISP.

2. Nessun altro onere a carico del Comune.

Art. 9 Vigilanza e controlli

1. Al direttore dell'esecuzione del contratto, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.
2. Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore della ditta modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.
3. La ditta appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.
4. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore del servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni.

Art. 10 Penalità

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di seguito indicate sulla base del prezzo unitario a base d'asta al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara:

Oggetto	Percentuale penale
Per ogni accertamento di mancata esecuzione di streaming di una seduta del consiglio	50%
In caso di interruzioni ripetute e/o ritardi superiori ai 30 minuti nell'avvio delle riprese dello streaming di una seduta consiglio (per ogni accertamento)	20%
Per ritardi nella pubblicazione delle registrazioni indicizzate (per ogni accertamento)	10%
Per ritardi nella consegna delle registrazioni (per ogni accertamento)	10%
Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti	10%

2. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo contrattuale.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione all'inadempienza, verso cui il prestatore di servizi avrà la facoltà di presentare le proprie controdelucidazioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 11 Esecuzione in danno

1. Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore dei servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 12 Personale impiegato nel servizio

1. Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
3. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali prevenzioni infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora il Comune esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 Ammontare del corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione

Il corrispettivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo unitario per tutte le sedute consiliari (presuntivamente 22), al netto dello sconto offerto in sede di gara, per il numero di sedute consiliari effettivamente trasmesse. ***Qualora siano effettuate un numero di sedute maggiori di 22 l'importo da riconoscere sarà pari al corrispettivo del servizio al netto dello sconto offerto in sede di gara. Tale importo massimo non potrà mai essere superato.***

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5 bis del d.lgs.50/2016, avverrà con cadenza semestrale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art.14 Risoluzione del contratto – Sostituzione del comune

1. Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1453 e dell'articolo 1454 c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore contrattuale.
3. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
 - abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
 - eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria.
 - mancata erogazione del servizio per due sedute consecutive del consiglio comunale ovvero di più di due anche non consecutive;
 - il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - ripetute interruzioni dello stream della diretta video sul portale internet in occasione di almeno 5 sedute del consiglio comunale ;
 - indicizzazione non conformi ai termini stabiliti in occasione di almeno 3 sedute del consiglio comunale;
 - mancato possesso di licenze, autorizzazioni, permessi, previsti dalle vigenti norme di legge per l'esecuzione della prestazione richiesta;
 - nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato l'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato;
 - messa in liquidazione o di altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
4. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
5. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.
6. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
7. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo

classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

8. L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 Ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
9. Nei casi ammessi dalla legge prima della stipula l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta dovrà rendere apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, tramite DGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni eventualmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 15 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro competente di Taranto.

Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
2. L'aggiudicazione e l'esecuzione del presente appalto sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 19 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Avv. Maria Antonietta Andriani.

Il Responsabile dell'Area 1
Avv. Maria Antonietta Andriani